



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
13 dicembre 2012

Causa T-595/11 P

A
contro
Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Previdenza sociale — Malattia professionale — Invalidità permanente totale — Accesso al fascicolo personale — Rimborso di spese di viaggio — Domanda di risarcimento danni»

Oggetto: Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 14 settembre 2011, A/Commissione (F-12/09).

Decisione: Non vi è più luogo a statuire sull'impugnazione nella parte che si riferisce alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 14 settembre 2011, A/Commissione (F-12/09), nella misura in cui quest'ultima riguarda la domanda di annullamento della decisione del 28 aprile 2008, recante diniego di versare l'indennità provvisoria prevista all'articolo 19, paragrafo 4, della regolamentazione comune e di applicare le disposizioni dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera b), dello Statuto, nonché la domanda di condannare la Commissione a versare l'indennità prevista da detto articolo. L'impugnazione è respinta per il resto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1. Impugnazione — Interesse ad agire — Esame d'ufficio da parte del Tribunale — Fatto successivo alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica che ha privato quest'ultima dei suoi effetti pregiudizievoli per la parte impugnante — Impugnazione non atta a procurare un beneficio — Non luogo a provvedere

*2. Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte del Tribunale della valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)*

*3. Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, § 2, 139, § 2, e 144)*

4. Funzionari — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Accertamento dell'esistenza di una malattia professionale — Accesso del funzionario ai documenti del fascicolo medico — Accesso indiretto — Eccezione — Documenti che devono figurare anche nel fascicolo personale (Statuto dei funzionari, artt. 26 e 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 16)

5. Ricorso dei funzionari — Ricorso per risarcimento danni proposto in assenza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto — Irricevibilità (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

6. Ricorso dei funzionari — Competenza estesa al merito — Possibilità di condannare d'ufficio l'istituzione convenuta al risarcimento — Natura facoltativa (Statuto dei funzionari, art. 91, § 1)

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 35, 41 e 42)

Riferimento:

Corte: 3 settembre 2009, Moser Baer India/Consiglio, C-535/06 P (Racc. pag. I-7051, punto 24 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale: 19 gennaio 2010, Co-Frutta/Commissione, T-355/04 e T-446/04 (Racc. pag. II-1, punti 42 e 43)

2. V. il testo della decisione.

(v. punto 76)

Riferimento:

Tribunale: 8 settembre 2008, Kerstens/Commissione, T-222/07 P (Racc. FP pagg. I-B-1-37 e II-B-1-267, punti da 60 a 62 e giurisprudenza ivi citata)

3. V. il testo della decisione.

(v. punto 77)

Riferimento:

Corte: 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio, C-229/05 P (Racc. pag. I-439, punto 61); 27 febbraio 2007, Gestoras Pro Amnistía e a./Consiglio, C-354/04 P (Racc. pag. I-1579, punto 30); 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C-97/08 P (Racc. pag. I-8237, punto 38)

4. Nell'ambito della procedura di riconoscimento della natura professionale di una malattia, il fascicolo che funge da base per i medici o per la commissione medica per valutare il carattere professionale di una malattia è di natura medica e pertanto può essere consultato solo indirettamente tramite un medico designato dal funzionario. Gli elementi di natura amministrativa che possono figurare in tale fascicolo e influire sulla posizione amministrativa del funzionario debbono figurare anche nel fascicolo personale dove, a norma dell'articolo 26 dello Statuto, il funzionario può consultarli direttamente. L'insieme dei documenti presentati ai medici o alla commissione medica rientra così nel regime previsto dalla regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari e l'inserimento nel fascicolo personale del funzionario di alcuni di questi

documenti, nonché la possibilità, per quest'ultimo, di prenderne conoscenza, sono necessari quindi solo se tali documenti sono utilizzati per la valutazione o la modifica della posizione amministrativa del funzionario da parte dell'istituzione da cui dipende.

(v. punto 89)

Riferimento:

Corte: 1° ottobre 1991, Vidrányi/Commissione, C-283/90 P (Racc. pag. I-4339, punti 24 e 25)

5. V. il testo della decisione.

(v. punti da 110 a 113 e 118)

Riferimento:

Corte: 22 ottobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commissione, 9/75 (Racc. pag. 1171, punti 10 e 11); 19 novembre 1981, Fournier/Commissione, 106/80 (Racc. pag. 2759, punti da 15 a 18); 7 ottobre 1987, Schina/Commissione, 401/85 (Racc. pag. 3911, punto 9)

Tribunale: 8 ottobre 1992, Meskens/Parlamento, T-84/91 (Racc. pag. II-2335, punto 33); 28 gennaio 1993, Piette de Stachelski/Commissione, T-53/92 (Racc. pag. II-35, punto 18); 15 luglio 1993, Camara Alloisio e a./Commissione, T-17/90, T-28/91 e T-17/92 (Racc. pag. II-841 ; 15 luglio 1993, Camera-Lampitelli e a./Commissione, T-27/92 (Racc. pag. II-873, punto 28); 1° dicembre 1994, Ditterich/Commissione, T-79/92 (Racc. PI pagg. I-A-289 e II-907, punto 40); 28 giugno 1996, Y/Corte di giustizia, T-500/93 (Racc. PI pagg. I-A-335 e II-977); 6 novembre 1997, Liao/Consiglio, T-15/96 (Racc. PI pagg. I-A-329 e II-897, punto 27); 24 marzo 1998, Meyer e a./Corte di giustizia, T-181/97 (Racc. PI pagg. I-A-151 e II-481, punto 22); 26 novembre 1999, Giegerich/Commissione, T-253/97 (Racc. PI pagg. I-A-233 e II-1177, punto 18); 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione, T-241/03 (Racc. PI pagg. I-A-2-111 e II-A-2-517, punto 52); 11 dicembre 2007, Sack/Commissione, T-66/05 (Racc. FP pagg. I-A-2-229 e II-A-2-1487, punto 35)

6. V. il testo della decisione.

(v. punto 122)